

pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.

Art. 83.-

...(1) .

(1) Abrogato dall'art. 6, D.Lvo Lgt. 5 aprile 1945, numero 238.

Capo I - Professori ufficiali.

3 - Doveri e disciplina.

Art. 84.-

I professori di ruolo, ancorché, alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.

Art. 85.-

Ai professori è garantita libertà di insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 86.-

I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o Istituto cui appartengono.

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 87.-

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;
- 3) la revocazione;
- 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
- 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

Art. 88.-

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o dal direttore, è ammesso entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

Art. 89.-

Le punizioni, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola.

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.

Art. 90.-

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 91.-

Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

Art. 92.-

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T.U. le disposizioni di cui all'art. 63, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, e 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Capo I - Professori ufficiali.

4 - Trasferimenti.

Art. 93.-

I professori di ruolo possono col loro consenso essere trasferiti ad un posto della stessa materia.

Essi possono inoltre essere trasferiti ad un posto di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa, ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una tema di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca una parte di quella da loro insegnata.

I professori di ruolo, all'infuori dei casi contemplati nel comma precedente, possono essere trasferiti a un posto di materia diversa quando siano professori ordinari, ovvero quando abbiano tenuto per almeno un triennio l'incarico di quella materia.

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione adottata dalla Facoltà o Scuola competente col voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima; ma, per i trasferimenti di cui al precedente comma, sulla deliberazione dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

A posti vacanti presso Università o Istituti, di cui alla tabella A e alla tabella B possono essere trasferiti, con l'osservanza delle norme del presente articolo, anche professori di ruolo appartenenti ad Università o Istituti liberi.

Il Ministro, udito il parere del Consiglio superiore, può differire o non consentire trasferimenti di professori, quando ciò sia opportuno nell'interesse degli studi.

Non è dovuta ai professori alcuna indennità di trasferimento a carico del bilancio dello Stato.

I trasferimenti hanno decorrenza non anteriore al 1 novembre e non posteriore al 1 dicembre di ciascun anno.

Art. 94.-

Su proposta della Facoltà o Scuola competente e col consenso del titolare, può essere modificata la denominazione di un insegnamento coperto da un professore di ruolo.

In tal caso il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, nell'esprimere il proprio avviso circa la modificazione dello statuto, dovrà altresì pronunciarsi intorno alla trasferibilità del professore.

Art. 95.-

Tutti i provvedimenti che riguardano i trasferimenti di professori sono adottati con decreto del Ministro: e tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino